Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **ROMA - Giovedì, 11 gennaio 1934 - ANNO XII** **Numero 8**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il Loro abbonamento versando il corrispondente importo nel c/c postale 1-2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

LEGGE 21 dicembre 1933, n. 1802.
Approvazione degli Accordi relativi alla liquidazione del saldo della Stanza di compensazione italo-austriaca ed al regolamento dei pagamenti concernenti gli ulteriori scambi commerciali fra i due Paesi, stipulati a Roma il 16 febbraio 1933 . . . Pag. 146

REGIO DECRETO 10 dicembre 1933, n. 1803.
Erezione in ente morale dell'Istituto di previdenza, assistenza e credito per il personale del Banco di Napoli, ed approvazione del relativo statuto . . . . Pag. 148

REGIO DECRETO 9 novembre 1933, n. 1804.
Inclusione dell'abitato di Caroniti, frazione del comune di Ioppolo, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. Pag. 151

REGIO DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1933, n. 1805.
Costituzione in Comune autonomo delle isole Brioni. Pag. 151

REGIO DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1933, n. 1806.
Riduzione del contributo statale di cui alla lettera a) dell'art. 34 del R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sull'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma . . Pag. 151

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. 1807.
Modifica dell'art. 1 del disciplinare di concessione della raccolta ed utilizzazione industriale di piante medicinali e da profumi in Eritrea, approvato con R. decreto 22 dicembre 1930, n. 1907 . . . . Pag. 152

1934

REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1934, n. 4.
Agevolazioni tributarie per l'industria automobilistica. Pag. 153

REGIO DECRETO 14 settembre 1933.
Istituzione di nuovi Regi istituti d'istruzione media. Pag. 153

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1933.
Proroga al 30 giugno 1934 dello speciale trattamento concesso col decreto Ministeriale 27 giugno 1933 concernente la restituzione della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati. Pag. 153

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1933.
Determinazione della quota fissa di tassa di scambio da applicarsi, per il semestre gennaio-giugno 1934, sulle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto . . . . . Pag. 154

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1934.
Norme per le spedizioni dei nuovi buoni del Tesoro novennali 4 per cento 1943 . . . . Pag. 154

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 155

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1751, relativo alla abrogazione dell'art. 3 dell'allegato U all'art. 42 della legge 8 agosto 1895, n. 486, concernente l'obbligo per la Corte dei conti, di accertare, prima di registrare il decreto di collocamento a riposo in seguito a domanda del pensionando, se tale domanda sia determinata per ordine od invito d'ufficio . . . . . . Pag. 159

R. decreto-legge 14 dicembre 1933-XII, n. 1743, concernente proroga dei pieni poteri al commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia . . . . Pag. 159

Ministero delle finanze:

R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1721, riguardante sgravio per il 1933 sul prezzo dell'acqua dispensata dai canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e destinata alla risicultura. Pag. 159

R. decreto-legge 27 dicembre 1933-XII, n. 1746, contenente provvedimenti in materia di tassa di scambio . . . Pag. 159

R. decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, riguardante la soppressione del fondo di integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali, previsto dall'art. 325 del testo unico sulla finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e modificazioni delle disposizioni del testo unico medesimo regolatrici delle sovrimposte provinciali . . . . Pag. 159

R. decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1749, riguardante l'autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, a costruire abitazioni nel comune di Littoria. . Pag. 159

R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1492, contenente provvedimenti per disciplinare l'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli . . . . Pag. 159

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1752, recante divieto di produzione e di vendita di alcuni tipi di formaggio. Pag. 159

R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut. Pag. 159

R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1754, concernente l'impiego delle farine e dei semolini di provenienza estera. Pag. 159

Ministero delle corporazioni: R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, relativo alla disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei carburanti . . . . Pag. 159

Ministero dell'interno:

R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1715, concernente modificazioni alle norme vigenti per l'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale . . . Pag. 159

R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1720, recante modificazioni agli articoli 47, 48 e 49 del testo unico della legge elettorale politica . . . . Pag. 159

Ministero delle colonie: R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, riguardante la tariffa dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle Colonie italiane. Pag. 159

Ministero degli affari esteri:

R. decreto-legge 4 dicembre 1933-XII, n. 1772, relativo all'approvazione dell'« Avenant » al « Modus Vivendi » italo-francese del 4 marzo 1932 (con Protocollo di firma) stipulato fra l'Italia e la Francia in Parigi il 1° ottobre 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi dei vini e delle bevande alcooliche . . Pag. 160

R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771, relativo all'approvazione della proroga al 1° giugno 1934 del « Modus Vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 27 novembre 1933 . . . Pag. 160

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 160

Ministero degli affari esteri: Ratifica dell'Accordo internazionale firmato in Parigi il 29 novembre 1924 per la creazione di un Ufficio internazionale del vino . . . . Pag. 160

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 8 DELL'11 GENNAIO 1934-XII:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino dei prezzi n. 1.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Concorsi pel conferimento di posti disponibili in 18 categorie di personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Concorso a 4 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Concorso a 40 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).

Concorso a 6 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche-marittime.

Concorso a 6 posti di ufficiale di 3ª classe in prova per le navi traghetto dello stretto di Messina.

Concorso a 10 posti di macchinista di 3ª classe in prova per le navi traghetto dello stretto di Messina.

Concorso a un posto di segretario in prova fra periti industriali chimici.

Concorso a due posti di segretario in prova fra periti elettromeccanici.

Concorso ad 80 posti di segretario in prova.

Concorso a 10 posti di disegnatore in prova.

Concorso a 20 posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici o periti elettricisti o periti minerari o macchinisti navali.

Concorso a 20 posti di assistente lavori in prova fra geometri e periti edili.

Concorso ad 80 posti di sottocapo in prova delle stazioni.

Concorso a 16 posti di aiutante disegnatore in prova.

Concorso a 15 posti di sorvegliante lavori in prova.

Concorso a 70 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici.

Concorso a 70 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni.

Concorso a 60 posti di sottocapotecnico in prova.

Concorso per l'ammissione di 250 operai allievi fuochisti avventizi straordinari al corso d'istruzione per la nomina di altrettanti fuochisti in prova.

(1596)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 dicembre 1933, n. 1802.

Approvazione degli Accordi relativi alla liquidazione del saldo della Stanza di compensazione italo-austriaca ed al regolamento dei pagamenti concernenti gli ulteriori scambi commerciali fra i due Paesi, stipulati a Roma il 16 febbraio 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvati i seguenti Atti stipulati in Roma il 16 febbraio 1933 fra l'Italia e l'Austria:

1° Protocollo per la liquidazione del saldo della Stanza di compensazione « clearing » italo-austriaca;

2° Accordo per regolare i pagamenti degli scambi commerciali fra l'Italia e l'Austria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Protocole
pour la liquidation du solde du clearing italo-autrichien.

Les soussignés, Représentants du Gouvernement Royal d'Italie et du Gouvernement Fédéral de la République d'Autriche, dûment autorisés à cet effet, dans le but d'effectuer la liquidation du solde du clearing italo-autrichien dont aux Accords du 30 décembre 1931, 23 mars 1932, 7 juillet 1932 et dont au Protocole du 11 novembre 1932;

Considérant que, conformément au point 3, alinéa 2 du « Protocole pour l'application de l'Accord du 7 juillet 1932 concernant la liquidation du clearing italo-autrichien » en date du 11 novembre 1932, les dispositions concernant la liquidation du solde du clearing italo-autrichien cesseront d'être en vigueur dès que le compte commun, dont à l'art. 3 de l'Accord du 30 décembre 1931, n'aura plus de disponibilités;

Vu qu'on peut considérer que le compte commun susdit ne présente pas de disponibilités;

Sont convenus de ce qui suit:

Art. 1.

Les Hautes Parties contractantes constitueront auprès de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero un fond spécial pour faciliter le règlement des différences des cours de liquidation résultant à la clôture du compte commun dont ci-dessus.

Art. 2.

Etant donné que le montant du fond spécial susdit couvrira les sommes nécessaires au règlement des différences de liquidation dans la limite du 84 % environ de leurs montants, les débiteurs autrichiens devront effectuer un versement supplémentaire dans la mesure et selon les dispositions suivantes:

La Banque Nationale d'Autriche et l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero établiront dans un délai de 15 jours et dans ce but, la liste des personnes et raisons sociales obligées à effectuer le versement supplémentaire susdit, et, respectivement, des personnes et raisons sociales ayant droit à recevoir des payements supplémentaires.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero notifiera aux créanciers italiens qu'il sera mis tout de suite à leur disposition la quote-part du fond spécial qui leur est due sur le fond dont à l'article 1, à la condition que, dans un délai de 10 jours à partir de la date de la notification, ils déclarent, d'une manière irrévocable, claire et formelle, libérés les débiteurs respectifs qui accompliront à leur faveur le versement supplémentaire (taxe de manipulation) dont à l'article suivant.

Aux créanciers qui effectueront régulièrement cette déclaration, l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero pourvoira au payement de la quote-part leur due sur le fond spécial et en outre au payement du montant relatif au versement supplémentaire qui sera effectué par les débiteurs respectifs.

Au défaut de la déclaration susindiquée, on présume que le créancier italien ait l'intention d'exercer ses droit envers le débiteur autrichien respectif.

Dans ce cas, la quote-part sur le fond spécial dont à l'article 1, afférent au créancier italien, restera bloquée auprès de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero jusqu'à la définition de la contestation.

Art. 4.

Les débiteurs autrichiens dont les créanciers respectifs auront effectuée la déclaration prévue au premier alinéa de l'article précédent, seront invités par la Banque Nationale d'Autriche à verser comme taxe de manipulation auprès d'elle, dans un délai de 10 jours à partir de la date d'invitation par la Banque Nationale même, la somme nécessaire pour pouvoir verser aux créanciers italiens le 8 % des différences des cours de liquidation appliquées aux montants de leurs versements transférés par le moyen du clearing.

Par le versement susdit le débiteur autrichien s'entendra définitivement libéré de sa dette.

La Banque Nationale d'Autriche effectuera l'encaissement de la taxe de manipulation susdite et pourvoira tout de suite au transfert d'un montant correspondant en lires italiennes à l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

Art. 5.

Pour tout ce que n'est pas spécifiquement prévu par le présent Protocole, la Banque Nationale d'Autriche et l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero sont autorisés à prendre les accords du cas.

Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratifications seront échangés à Rome le plus tôt possible. Ce Protocole pourra néanmoins entrer en vigueur, à titre provisoire, par échange de notes.

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Protocole.

Fait en double expédition à Rome, le 16 février 1933.

MUSSOLINI — L. EGGER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

Accord
pour la liquidation du solde du clearing italo-autrichen.

Les soussignés, représentants du Gouvernement Royal d'Italie et du Gouvernement Fédéral de la République d'Autriche, dûment autorisés à cet effet, dans le but d'effectuer

la liquidation du solde du clearing italo-autrichien établi par l'accord du 30 décembre 1931, et modifié par l'accord du 23 mars 1932, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1.

La Banque Nationale d'Autriche continuera d'accepter, en faveur des exportateurs italiens, des versements en schillings en payement de marchandises livrées en exécution de contrats stipulés pendant la période 1 janvier-23 mars 1932.

Art. 2.

Les versements effectués aux comptes communs dont à l'art. 3 de l'Accord du 30 décembre 1931 continueront à ne pas avoir un caractère liberatoire pour le débiteur jusqu'à ce que le créditeur n'aura pas reçu le montant de son crédit en lires italiennes, à la parité monetaire établie à l'Accord même, exception faite des cas prévus à l'art. 4 alinéa 2, et à l'art. 5 du présent Accord.

Art. 3.

Toute dette pour achat de marchandises autrichiennes importées en Italie et tout transfert de devises de l'Italie en Autriche qui se rapporte à l'importation de marchandises autrichiennes en Italie devront être réglés moyennant le versement, en lires italiennes, du prix d'achat auprès de la Banca d'Italia en sa qualité de caissier de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero. Contre ce versement l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero autorisera la Banque Nationale d'Autriche, selon le formes et les modalités qui seront fixées entre les deux Instituts, à mettre à la libre disposition de l'exportateur ou de l'interessé autrichien en faveur desquels le versement a été effectué, un montant en schillings determiné comme suit:

a) pour payement en conséquence de contrats stipulés avant le 24 mars 1932, sur la base prévue à l'art. 4, alinéa 2, de l'Accord du 30 décembre 1931;

b) pour payement en conséquence de contrats stipulés depuis le 24 mars 1932, sur la base à établir chaque jour d'un commun accord par les deux Instituts susdits.

Le montant ci-dessus sera payé sur le solde en schillings existant sur le compte commun dont à l'art. 3 de l'Accord du 30 décembre 1931.

Le payement effectué en conformité des précedents alinéas aura caractère liberatoire pour le débiteur.

Art. 4.

Sans préjudice des droits des exportateurs italiens découlant de l'Accord du 30 décembre 1931 et de l'art. 2 du présent Accord et au fur et à mesure que les schillings existant sur le compte commun dont à l'art. 3 de l'Accord du 30 décembre 1931 seront utilisés en conformité du précédent art. 3, l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero versera, en tout cas et sauf liquidation finale, aux exportateurs italiens, dans l'ordre prévu par l'Accord du 30 décembre 1931, la contrevaleur des dits schillings sur la base visée à l'alinéa 1, *b*) de l'article précédent.

Si un contrat sur l'importation des marchandises italiennes en Autriche en vertu duquel un versement a été effectué ou sera effectué sur le compte commun dont à l'art. 3 de l'Accord du 30 décembre 1931, est conclu en schillings pas autrement qualifiés, le débiteur autrichien sera libéré au moment où le créancier italien aura reçu par l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, le payement en lires italiennes même sur la base dont à l'article 3, alinéa 1, *b*).

Lorsque le présent Accord cessera d'être en vigueur, les différences éventuelles de liquidation (art. 3 alinéa 1, *b*) et le solde éventuel du compte dont à l'art. 3 de l'Accord du 30 décembre 1931, seront réglés par un Accord spécial entre les deux Gouvernements.

Art. 5.

Au cas où des importateurs autrichiens et des exportateurs italiens, interessées dans la liquidation qui forme l'objet du présent Accord, tomberaient d'accord pour régler directement leurs contrats par des compensations privées, le réglement y relatif qui doit être autorisé par la Banque Nationale d'Autriche et l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, sera exclu du compte commun de compensation.

Les clearings privés et les accords privés de compensation autorisés par la Banque Nationale d'Autriche entre le 24 mars 1932 et le jour de l'entrée en vigueur du présent accord continueront à avoir leur validité jusqu'au 31 août 1932 et pour un montant global n'excédent pas le total de 5 millions de lires italiennes.

Art. 6.

Les importations des marchandises autrichiennes en Italie seront subordonnées à la preuve du réglement du prix d'achat de la fourniture ou de l'engagement d'en effectuer le règlement avec l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero en conformité de l'art. 3 du présent Accord.

Dans les cas visés à l'article précédent les importations auront lieu par autorisation de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

Art. 7.

Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possibile. Toutefois il pourra être mis en application par échange de notes, à titre provisoire.

Il cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1932 et même avant cette date dès que le compte commun dont à l'art. 3 de l'Accord du 30 décembre 1931 n'aura plus de disponibilités et le solde sera réglé en conformité de l'Accord spécial prévu au troisième alinéa du précédent art. 4.

En foi de quoi les soussignés ont signé le présent Accord.

Fait en double exemplaire à Vienne, le 7 juillet 1932.

GEISSER CELESIA DI VEGLIASCO
DOLLFUSS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO 10 dicembre 1933, n. 1803.

Erezione in ente morale dell'Istituto di previdenza, assistenza e credito per il personale del Banco di Napoli, ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 47 dello statuto del Banco di Napoli, approvato con R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829, convertito nella legge 29 marzo 1928, n. 711;

Visto il regolamento del personale del Banco di Napoli, approvato con R. decreto 9 aprile 1928, n. 782, e modificato con R. decreto 19 ottobre 1933, n. 1441;

Vista la deliberazione, in data 27 settembre 1933, del Consiglio di amministrazione del Banco predetto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto di previdenza, assistenza e credito per il personale del Banco di Napoli, costituito con deliberazione 27 settembre 1933 del Consiglio di amministrazione del Banco medesimo allo scopo di accentrare, coordinare ed integrare tutte le istituzioni previdenziali ed assistenziali riconosciute a favore dello stesso personale dall'art. 90 del regolamento approvato col R. decreto 9 aprile 1928, n. 782, e modificato con R. decreto 19 ottobre 1933, n. 1441, è eretto in ente morale con propria personalità giuridica e gestione autonoma.

Art. 2.

Lo statuto di tale ente, nel testo risultante dalla indicata deliberazione consiliare 27 settembre 1933, è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 34. — MANCINI.

Statuto dell'Istituto di previdenza, assistenza e credito per il personale del Banco di Napoli

I. — *Natura, scopo e durata dell'Istituto.*

Art. 1.

L'Istituto di previdenza, assistenza e credito per il personale del Banco di Napoli è un ente morale, con personalità giuridica propria, costituito ed amministrato in base alle norme stabilite dal presente statuto. Esso ha sede in Napoli, presso la Direzione generale del Banco di Napoli.

Art. 2.

L'Istituto ha i seguenti scopi:

a) integrare, in tutte le forme ritenute più idonee, il trattamento di previdenza assicurato agli impiegati del Banco di Napoli ed alle loro famiglie dai regolamenti del Banco, pei casi in cui questi non possano adeguatamente provvedervi;

b) curare il ricovero, l'educazione e l'istruzione degli orfani di impiegati;

c) sovvenire ai maggiori bisogni degli impiegati durante i periodi di malattia di essi o dei loro famigliari, ed assicurare l'assistenza sanitaria;

d) provvedere al ricovero in sanatori;

e) agevolare il compimento degli studi secondari e superiori ai figli di impiegati particolarmente meritevoli;

f) compiere operazioni di credito agli impiegati;

g) promuovere l'acquisto o la costruzione di abitazioni per gli impiegati;

h) favorire l'attuazione di quelle iniziative che possano giovare moralmente ed economicamente agli impiegati ed alle loro famiglie.

Art. 3.

La durata dell'Istituto è illimitata.

Art. 4.

L'Istituto di previdenza, assistenza e credito per il personale del Banco di Napoli accentra, disciplina e coordina tutte le istituzioni di previdenza e di assistenza del personale del Banco riconosciute dall'art. 90 del regolamento approvato con R. decreto 9 aprile 1928, n. 782.

Esso procederà entro il primo semestre dalla propria costituzione alla liquidazione, assorbimento od assunzione in gestione delle istituzioni sopraindicate, alle condizioni che verranno determinate con deliberazione del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli.

II. — *Patrimonio e contributi.*

Art. 5.

Il patrimonio dell'Istituto di previdenza, assistenza e credito per il personale del Banco di Napoli è formato dal fondo di dotazione deliberato dal Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, nella seduta del 3 marzo 1933-XI ed approvato dal Consiglio Generale del Banco nella tornata del 29 marzo 1933-XI, in L. 3.500.000 e dal fondo di L. 234.900, proveniente dalla chiusura della gestione della cessata « Unione fra gli impiegati e pensionati del Banco di Napoli ».

Esso può essere accresciuto con successive erogazioni del Banco di Napoli, che vengano a ciò destinate, e con l'attribuzione degli avanzi delle gestioni annuali.

Art. 6.

L'Istituto provvede al conseguimento dei suoi fini con le entrate annue, ordinarie e straordinarie, di cui dispone.

Le entrate ordinarie sono costituite:

a) dalle rendite provenienti dall'impiego del fondo di dotazione;

b) da un contributo del Banco di Napoli, che il Consiglio di amministrazione del Banco determinerà anno per anno, nel procedere all'assegnazione dei due decimi degli utili netti annuali di cui all'art. 45 comma primo dello statuto del Banco di Napoli approvato con R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829, convertito in legge il 29 marzo 1928, numero 411;

c) dalle contribuzioni degli iscritti, di cui all'art. 8 del presente statuto.

Le entrate straordinarie sono costituite da ogni contribuzione volontaria degli iscritti e da ogni straordinaria elargizione dell'Amministrazione del Banco.

III. — *Iscrizioni.*

Art. 7.

Tutti gli impiegati di ruolo del Banco di Napoli, di ogni grado, sono iscritti d'ufficio all'Istituto di previdenza, assistenza e credito per il personale del Banco di Napoli.

Gli impiegati a contratto ed avventizi possono essere iscritti in base a loro domanda, debitamente accolta dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, che stabilirà le condizioni dell'ammissione.

L'iscrizione decorre dal giorno dell'entrata in vigore del presente statuto per tutti gli impiegati di ruolo in servizio, dalla data della nomina per gli impiegati che saranno in seguito assunti in ruolo, e dalla data della deliberazione che accoglie la domanda di ammissione per gli impiegati a contratto ed avventizi.

Art. 8.

Gli inscritti all'Istituto versano un contributo ragguagliato al 0.50 per cento sulle prime mille lire di stipendio lordo mensile ed all'1 per cento sulla parte di stipendio lordo mensile eccedente le mille lire. Il versamento è fatto mediante trattenuta sullo stipendio.

Art. 9.

Tutti gli inscritti hanno il diritto di godere o di concorrere al godimento dei benefici di carattere generale che l'Istituto, compatibilmente coi mezzi di cui disporrà ed in base alle norme regolamentari da emanarsi, potrà assicurare nel campo della previdenza, dell'assistenza e del credito.

L'Istituto potrà anche promuovere ed attuare particolari forme di previdenza e di assistenza a vantaggio di quegli impiegati che volontariamente chiedano di aderirvi, assoggettandosi alle speciali contribuzioni che si rendano all'uopo necessarie.

Art. 10.

L'iscrizione all'Istituto cessa contemporaneamente alla cessazione del servizio dell'impiegato presso il Banco di Napoli, per qualsiasi motivo essa avvenga.

IV. — *Organi amministrativi.*

Art. 11.

L'Istituto di previdenza, assistenza e credito per il personale del Banco di Napoli è amministrato da un Consiglio di amministrazione, composto da un presidente e da quattro consiglieri.

Il Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli nomina il presidente e tre consiglieri, l'Associazione generale fascista del pubblico impiego nomina, scegliendolo fra gli impiegati del Banco di Napoli, un consigliere.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un vice-presidente.

Il presidente ed i membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 12.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne firma gli atti, sopraintende a tutto il suo funzionamento, vigila l'attività degli uffici e servizi dipendenti. Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione delibera tutti i provvedimenti relativi all'organizzazione ed alla gestione dell'Istituto, determina le norme per l'attuazione dei servizi, compila ed approva i bilanci, delibera l'impiego dei fondi patrimoniali, autorizza le spese, nomina il personale, decide su tutte le domande dei crediti e su tutte le erogazioni e prestazioni da effettuarsi a favore degli iscritti.

Art. 14.

Un Comitato di tre revisori procederà annualmente all'esame del bilancio dell'Istituto e riferirà al Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli sull'andamento della gestione.

I revisori sono nominati: due dal Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli ed uno dall'Associazione generale fascista del pubblico impiego, scegliendolo fra gli impiegati del Banco.

I revisori durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

V. — *Bilancio.*

Art. 15.

L'esercizio dell'Istituto di assistenza, previdenza e credito per il personale del Banco di Napoli si chiuderà annualmente al 31 dicembre.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procederà alla compilazione del bilancio con l'osservanza delle più rigorose norme di prudenza.

Entro un mese dalla fine dell'esercizio il bilancio dovrà essere comunicato, coi documenti giustificativi, al Comitato dei revisori.

I revisori esamineranno entro i successivi quindici giorni il bilancio dell'Istituto presentando apposito rapporto.

Art. 16.

Entro il 28 febbraio di ogni anno, il bilancio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e corredato dalla relazione del Consiglio di amministrazione e dal rapporto dei revisori, sarà sottoposto all'esame ed approvazione del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli.

Art. 17.

Il bilancio deve indicare:

a) la consistenza delle attività, delle passività, del patrimonio dell'Istituto e dei fondi di riserva;

b) l'ammontare delle entrate e delle spese;

c) l'avanzo od il disavanzo dell'esercizio.

Il bilancio dell'Istituto è unico. Esso potrà essere suddiviso in sezioni, che pongono in evidenza la consistenza ed i risultati delle singole gestioni assistenziali, di previdenza e di credito.

Art. 18.

L'avanzo dell'esercizio verrà ripartito, con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, come segue:

il 50 per cento ad incremento del patrimonio;

il 50 per cento ad incremento dei fondi di riserva, ordinario per fronteggiare eventuali perdite, o speciali, per determinate gestioni, che saranno costituiti con deliberazioni del Consiglio.

Art. 19.

Il patrimonio dell'Istituto potrà essere impiegato unicamente in titoli emessi o garentiti dallo Stato, in cartelle del credito fondiario del Banco di Napoli, in depositi fruttiferi presso il Banco stesso, in prestiti garentiti da cessioni di stipendio dei dipendenti del Banco, in acquisto di immobili.

VI. — *Scioglimento e liquidazione.*

Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli ha facoltà di disporre, nelle forme che riterrà più idonee ed in

qualunque momento, ispezioni e verifiche sull'andamento dell'Istituto e sul funzionamento dei suoi organi amministrativi.

In caso di cattivo funzionamento della gestione o di irregolarità nell'amministrazione, esso potrà addivenire, in ogni tempo, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, procedendo alla sua ricostituzione, ed anche affidandone le funzioni, per un periodo non superiore a sei mesi, ad un amministratore unico.

Art. 21.

Verificandosi l'impossibilità di conseguire adeguatamente gli scopi statutari o la perdita di oltre metà del patrimonio, il Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli promuoverà lo scioglimento dell'Istituto con la nomina di un commissario che ne assuma la gestione per la liquidazione.

Chiusa la liquidazione, l'attività netta che ne risultasse sarà versata al Banco di Napoli, per essere devoluta a scopi analoghi a quelli del cessato Istituto.

VII. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 22.

Il primo Consiglio di amministrazione dell'Istituto compilerà, entro sei mesi dalla sua nomina, il regolamento generale per l'esecuzione del presente statuto ed i regolamenti speciali pel funzionamento delle singole forme di previdenza, assistenza e credito.

Tali regolamenti e le loro successive modificazioni dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli.

Art. 23.

Il presente statuto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del Regio decreto che erige in ente morale l'Istituto di previdenza, assistenza e credito pel personale del Banco di Napoli.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 9 novembre 1933, n. **1804.**
Inclusione dell'abitato di Caroniti, frazione del comune di Ioppolo, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Catanzaro;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Caroniti, frazione del comune di Ioppolo, in provincia di Catanzaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 28. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1933, n. **1805.**
Costituzione in Comune autonomo delle isole Brioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla costituzione in Comune autonomo delle isole Brioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le isole Brioni sono costituite in Comune autonomo con capoluogo e denominazione « Brioni Maggiore ».

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di emanare tutti i provvedimenti che riterrà necessari per l'attuazione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 59. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1933, n. **1806.**
Riduzione del contributo statale di cui alla lettera a) dell'art. 34 del R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sull'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ridurre il contributo di cinquanta milioni di lire concesso dallo Stato al

Governatorato di Roma per le spese di rappresentanza e per l'esecuzione di opere pubbliche intese ad assicurare l'incremento edilizio, l'attuazione del piano regolatore, la sistemazione della viabilità e la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico e monumentale;

Visto il R. decreto 28 ottobre 1925, n. 1949, il R. decreto 5 dicembre 1926, n. 2240, nonchè il R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo autorizzato con la lettera *a*) dell'art. 34 del R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sull'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma, consolidato con l'art. 1 del successivo R. decreto-legge 27 marzo 1927, numero 370, è ridotto, per l'esercizio finanziario 1934-1935, da cinquanta a quarantotto milioni di lire.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1934 *Anno XII*
Atti del Governo, registro 343, foglio 58. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. 1807.

Modifica dell'art. 1 del disciplinare di concessione della raccolta ed utilizzazione industriale di piante medicinali e da profumi in Eritrea, approvato con R. decreto 22 dicembre 1930, n. 1907.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 49 dell'ordinamento fondiario della Colonia Eritrea approvato con R. decreto 7 febbraio 1926, n. 269;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1930 che approva il disciplinare di concessione in data 13 dicembre 1930 al prof. Domenico Saccardo, e per esso ad una Società da costituirsi entro sei mesi dalla data del decreto stesso, della raccolta ed utilizzazione industriale di piante medicinali e da profumi in Eritrea;

Vista la lettera in data 7 gennaio 1931 con la quale il prof. Saccardo ha comunicato al Governo dell'Eritrea che la Società di cui sopra è la Società Imprese Africane;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Africane in data 15 maggio 1931, che approva il trapasso della concessione suddetta, e ritenuto pertanto che la Società in parola è subentrata al prof. Saccardo in tutti i diritti ed in tutti gli oneri contemplati dal disciplinare;

Vista la domanda in data 18 marzo 1933 del presidente della Società Imprese Africane, intesa ad ottenere una modifica dell'art. 1 del disciplinare vigente, affinchè venga accordata alla Società in parola l'autorizzazione della raccolta della gomma sul territorio della Residenza di Tessenei, anzichè su di una superficie non precisata di 10.000 ettari come stabilito nel ripetuto disciplinare vigente;

Ritenuto che detta richiesta può essere accolta, perchè viene con essa adottato un criterio di delimitazione di superficie più semplice e sicuro di quello in atto, e che si ravvisa pertanto l'opportunità di riformare conformemente anche la restante parte dell'art. 1 del disciplinare approvato con R. decreto 22 dicembre 1930;

Sentito il Governatore della Colonia Eritrea;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 1 del disciplinare 13 dicembre 1930, approvato con R. decreto 22 dicembre 1930, col quale veniva concessa al prof. Domenico Saccardo, e quindi alla Società Imprese Africane ad esso subentrata, la raccolta ed utilizzazione industriale di piante medicinali e da profumi in Eritrea, è annullato e sostituito dal seguente:

« Art. 1. — La concessione ha per oggetto il permesso di raccolta ed utilizzazione a scopo industriale, delle seguenti piante:

a) della senna, su tutto il territorio costituente l'attuale circoscrizione del Commissariato regionale del Bassopiano Orientale;

b) delle gomme, su tutto il territorio costituente l'attuale circoscrizione della Residenza di Tessenei;

c) del citrullus coloynthis, su tutto il territorio costituente l'attuale corcoscrizione del Commissariato regionale del Bassopiano Orientale;

d) degli andropogon e dei cimbopogon, su tutto il territorio costituente l'attuale circoscrizione del Commissariato regionale del Bassopiano Occidentale;

e) dell'acacia nilotica, su tutto il territorio costituente l'attuale circoscrizione del Commissariato regionale del Bassopiano Occidentale;

f) dell'avicenia officinalis e della rhisofora mucronata, su tutto il territorio costituente l'attuale circoscrizione del Commissariato regionale del Bassopiano Orientale.

« Nella voce gomme, di cui alla precedente lettera *b*), non si intende compreso l'incenso delle Boswelie.

« La concessione è regolata dalle condizioni del presente atto, nonchè dalle norme dell'ordinamento fondiario e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Colonia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 343, foglio 20. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1934, n. 4.
Agevolazioni tributarie per l'industria automobilistica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, col quale venne approvato il testo unico delle leggi delle tasse automobilistiche;
Visto il R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 203;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1018;
Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1933, n. 1237;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare nei riguardi tributari l'entrata in circolazione delle autovetture nuove di limitata potenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per le autovetture nuove di fabbrica adibite al trasporto di persone, provviste di motore della potenza tassabile non superiore a 12 HP e del prezzo massimo di vendita al pubblico di lire dodicimila, che entreranno in circolazione dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1934, il periodo di esenzione dalla tassa di circolazione è stabilito in mesi nove, compreso quello della entrata in circolazione, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 26 settembre 1933, n. 1237.

Le autovetture suddette per poter circolare durante il periodo di esenzione devono munirsi dell'apposito disco-contrassegno, mediante il pagamento del diritto fisso di lire dieci.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1934 · Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1934 · Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 70. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 settembre 1933.
Istituzione di nuovi Regi istituti d'istruzione media.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;
Veduti i Regi decreti-legge 27 agosto 1932, n. 1083, e 24 agosto 1933, n. 1210;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 settembre 1933 è istituito un Regio istituto tecnico inferiore in ciascuna delle seguenti sedi: Agnone, Brindisi, Enna, Galeata, Guastalla, Ragusa, Rieti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 14 settembre 1933 · Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1933 · Anno XII
Registro n. 19 Educazione nazionale, foglio n. 280.

(1600)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1933.
Proroga al 30 giugno 1934 dello speciale trattamento concesso col decreto Ministeriale 27 giugno 1933 concernente la restituzione della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39, secondo comma, della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, circa la facoltà di consentire restituzioni della tassa di scambio già corrisposta nel Regno sulle merci esportate;
Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, concernente aumento dell'aliquota della tassa di scambio;
Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, col quale vengono dettate nuove norme circa l'applicazione della tassa di scambio per le materie ed i prodotti tessili;
Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1933, n. 45122, concernente la restituzione fino al 31 dicembre 1933 della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati;
Riconosciuta l'opportunità di prorogare per un semestre lo speciale trattamento di che al suddetto decreto Ministeriale 27 giugno 1933, n. 45122;

Decreta:

Articolo unico.

È prorogato a tutto il 30 giugno 1934 lo speciale trattamento di che al decreto Ministeriale 27 giugno 1933, numero 45122, concernente la restituzione della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati, sotto l'osservanza delle norme con lo stesso decreto stabilite e richiamate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1933 · Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(1633)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1933.

Determinazione della quota fissa di tassa di scambio da applicarsi, per il semestre gennaio-giugno 1934, sulle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 84 a 87 della legge 28 luglio 1930, numero 1011;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1931, n. 54194, che ha modificato, limitatamente alle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto destinate all'esportazione, il sistema di pagamento della tassa di scambio di cui agli articoli suddetti:

Decreta:

Articolo unico.

Per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1934 la tassa di scambio sulle essenze destinate all'esportazione è dovuta nella misura seguente:

Essenze	Quota fissa di tassa per Kg.
Arancio amaro	L. 0,65
Arancio dolce	» 1,05
Mandarino	» 2,90
Limone a spugna	» 0,70
Limone a macchina	» 0,50
Bergamotto	» 1,15

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(1632)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1934.

Norme per le spedizioni dei nuovi buoni del Tesoro novennali 4 per cento 1943.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1934-XII, n. 3, concernente l'emissione di quattro serie di buoni del Tesoro novennali 4 per cento 1943;

Visto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1934-XII col quale vengono dettate le norme per l'emissione dei buoni del Tesoro novennali 4 per cento 1943;

Di concerto col Ministro per le comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le spedizioni dei buoni del Tesoro novennali 4 per cento 1943 da farsi in franchigia ai termini dell'art. 4 (ultimo comma) del R. decreto-legge 7 gennaio 1934-XII, n. 3, le filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia sono autorizzate a valersi del bollo per la franchigia postale della coesistente Sezione di Regia tesoreria provinciale.

Analogamente le filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo di provincia sono autorizzate a valersi del bollo per la franchigia postale, di cui dispongono per il servizio di Regia tesoreria provinciale, per trasmettere alle filiali della Banca d'Italia del rispettivo capoluogo di provincia i buoni novennali 5 per cento, scadenti il 15 maggio e il 15 novembre 1934 ricevuti in sottoscrizione dei nuovi buoni 4 per cento scadenza 1943.

Art. 2.

Alla confezione dei pieghi contenenti buoni del Tesoro novennali 4 per cento e diretti alle filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo di provincia da quelle del capoluogo dovrà assistere il capo della locale Sezione Tesoro. Questi, accertata la quantità distintamente per ciascun taglio dei buoni del Tesoro da inviare, apporrà sulla linea di chiusura dei pieghi relativi il sigillo a ceralacca in uso per i servizi del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti intercalandolo con quello della filiale della Banca d'Italia.

Dell'operazione sarà fatto processo verbale in tre esemplari dei quali uno sarà trattenuto dalla filiale della Banca d'Italia e gli altri consegnati al predetto rappresentante del Tesoro che ne tratterrà uno e invierà l'altro, in giornata, all'Ufficio del registro coesistente alla filiale della Banca d'Italia destinataria.

Art. 3.

All'apertura dei pieghi presso le filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo di provincia interverrà, quale rappresentante governativo, il titolare del locale Ufficio del registro.

In caso che si riscontrasse qualche discordanza nel quantitativo, nel taglio o nelle caratteristiche dei buoni contenuti nei pieghi con i corrispondenti processi verbali di cui all'articolo precedente, si provvederà, seduta stante, alla redazione di analogo processo verbale in triplice esemplare firmato dal capo della filiale della Banca d'Italia e dal procuratore del registro. Uno degli esemplari del processo verbale sarà trattenuto dalla filiale della Banca d'Italia e gli altri due saranno consegnati al procuratore del registro che, in giornata, ne invierà uno alla Sezione Tesoro trattenendo l'altro.

Il capo della Sezione del Tesoro trasmetterà detto processo verbale, insieme con quello redatto all'atto della confezione del corrispondente piego, al Ministero delle finanze.

Art. 4.

Per le spedizioni dei buoni 4 per cento 1943 dall'una all'altra delle filiali della Banca d'Italia, da farsi in franchigia ai termini dell'art. 4 (ultimo comma) del R. decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, saranno osservate le modalità di cui all'art. 12 del decreto Ministeriale 7 gennaio 1934 contenente le norme per l'emissione dei buoni del Tesoro novennali 4 per cento scadenza 1943.

Roma, addì 8 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

(1655)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-293.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Scopinich Giuseppe di Giovanni e di Antonia Carsich, nato a Lussinpiccolo il 14 gennaio 1896 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Scopini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Boscarol Angela di Michele, nata il 16 settembre 1896, moglie;
2. Scopinich Giovanni Edoardo di Giuseppe, nato il 7 febbraio 1922, figlio;
3. Scopinich Laura Rosa di Giuseppe, nata il 20 dicembre 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(28)

N. 11419-292.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Paulich Giovanni fu Giuseppe e fu Caterina Floricic, nato a Pola il 7 aprile 1892 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Paoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Brosolo Luigia di Luigi, nata il 9 maggio 1895, moglie;
2. Paulich Sergio di Giovanni, nato il 17 ottobre 1923, figlio;
3. Paulich Silvano Pietro di Giovanni, nato il 29 aprile 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(29)

N. 11419-291.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Chicovich Giovanni fu Carlo e fu Sfich Teresa, nato a Pedena il 2 settembre 1878 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Chicco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Dobrilla Giuseppina di Stefano, nata il 21 dicembre 1882, moglie;
2. Chicovich Giovanni di Giovanni, nato il 24 luglio 1904, figlio;
3. Chicovich Mario di Giovanni, nato il 2 marzo 1908, figlio;
4. Chicovich Maria di Giovanni, nata il 3 ottobre 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(30)

N. 11419-290.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vettach Vittorio fu Antonio e di Zorzin Angela, nato a Conegliano il 10 agosto 1873 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Vetta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Boscarol Rosa di Giuseppe, nata il 26 febbraio 1882, moglie;
2. Vettach Giuseppe di Vittorio, nato il 15 settembre 1905, figlio;
3. Vettach Antonio di Vittorio, nato l'8 settembre 1907, figlio;
4. Vettach Carlo di Vittorio, nato il 10 maggio 1909, figlio;
5. Vettach Angela di Vittorio, nata l'8 novembre 1913, figlia;
6. Vettach Maria di Vittorio, nata il 15 maggio 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(31)

N. 11419-155.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Marusic Maria di Giovanni e di Parusel Maria, nata a Monfalcone il 5 luglio 1895 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Marussi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(32)

N. 11419-328.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Chersich Giuseppe di Giorgio e fu Maria Plescovaz, nato a Lussinpiccolo il 1° gennaio 1901 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Chersi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Cosulich Giovanna di Antonio, nata il 27 marzo 1907, moglie;
2. Chersich Mafaldo di Giuseppe, nato il 20 agosto 1927, figlio;
3. Chersich Giuseppina Carmela Maria di Giuseppe, nata il 19 marzo 1931, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(33)

N. 11419-321.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Peric Stefano fu Giovanni e fu Caterina Frandolic, nato a Opacchiasella il 22 marzo 1874 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pieri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pahor Luigia fu Francesco, nata il 17 marzo 1877, moglie;
2. Peric Carlo di Stefano, nato il 2 giugno 1899, figlio;
3. Peric Massimiliano di Stefano, nato il 17 novembre 1914, figlio;
4. Peric Daniela di Stefano, nata il 29 febbraio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(34)

N. 11419-322.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cùbej Francesco fu Giovanni e fu Gabrijelcic Luigia, nato a Gorizia il 22 marzo 1899 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Ciubelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cubej Stefania fu Giovanni, nata il 4 luglio 1893, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(35)

N. 11419-323.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Macorig Antonio fu Pietro e di Filomena Colussi, nato a Cervignano il 13 dicembre 1896 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Maccari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Brumat Rosina fu Francesco, nata il 6 giugno 1898, moglie;
2. Macorig Onelia di Antonio, nata il 5 gennaio 1922, figlia;
3. Macorig Laura di Antonio, nata l'8 ottobre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(36)

N. 11419-324.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gherbaz Matteo fu Matteo e fu Smach Lucia, nato a Lanischie (Silun Mont'Aquila) il 14 settembre 1900 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Garbasso ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

)37)

N. 11419-325.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gregoric Batta Giovanni fu Antonio e di Pach Emilia, nato a Cervignano il 28 settembre 1893 e residente e Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Gabss Elvira di Giuseppe, nata l'11 aprile 1899, moglie;
2. Gregorig Silvia di Batta Giovanni, nata il 13 maggio 1922, figlia;
3. Gregorig Mario Antonio di Batta Giovanni, nato il 29 gennaio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(38)

N. 11419-326.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Saranz Ermenegildo fu Andrea e di Miniguzzi Anna, nato a Monfalcone il 18 settembre 1900 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Olivo Caterina di Giuseppe, nata il 20 aprile 1906, moglie;
2. Saranz Andrea Oliviero di Ermenegildo, nato il 15 gennaio 1928, figlio;
3. Saranz Anna Maria di Ermenegildo, nata il 12 aprile 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(39)

N. 11419-327.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Miculicich Simone di Simone e di Giovanna Kljncarich, nato a Lussinpiccolo il 1° dicembre 1905 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Niccoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Moimas Stefania di Giuseppe, nata il 16 giugno 1905, moglie;
2. Miculicich Elidia Giovanna di Simone, nata il 7 gennaio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(40)

N. 11419-1105.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Michele Mihalich di Andrea, nato a Clanes il 30 agosto 1855 e residente a Muggia 653, è restituito nella forma italiana di « Micheli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: Porro.

(45)

N. 11419-1106.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Micas di Giuseppe, nato a Covedo il 25 febbraio 1883 e residente a Muggia 765, è restituito nella forma italiana di « Micussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Micas nata Rois di Antonio, nata il 22 gennaio 1886, moglie;
2. Emma Irma di Giovanni, nata il 13 luglio 1910, figlia;
3. Albina di Giovanni, nata l'8 agosto 1921, figlia;
4. Giuseppe di Giovanni, nato il 20 settembre 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: Porro.

(46)

N. 11419-1127.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Miloch di Pietro, nato a Muggia il 9 maggio 1875 e residente a Albaro, 337, è restituito, nella forma italiana di « Millo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(58)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 3 gennaio 1934-XII, alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1751, relativo alla abrogazione dell'art. 3 dell'allegato U all'art. 42 della legge 8 agosto 1895, n. 486, concernente l'obbligo per la Corte dei conti, di accertare, prima di registrare il

decreto di collocamento a riposo in seguito a domanda del pensionando, se tale domanda sia determinata per ordine od invito d'ufficio.

(1634)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che, in data 3 gennaio 1934-XII, S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 dicembre 1933-XII, n. 1743, concernente proroga dei pieni poteri al commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia.

(1635)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 2 gennaio 1934-XII, n. 33979, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1721, riguardante sgravio per il 1933 sul prezzo dell'acqua dispensata dai canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e destinata alla risicultura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 28 dicembre 1933.

(1636)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 4 gennaio 1934-XII il Ministro per le finanze ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 dicembre 1933-XII, n. 1746, contenente provvedimenti in materia di tassa di scambio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1933, n. 301.

(1637)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato il 2 gennaio 1934 alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, riguardante la soppressione del fondo di integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali, previsto dall'art. 325 del testo unico sulla finanza locale approvato con R decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e modificazioni delle disposizioni del testo unico medesimo regolatrici delle sovrimposte provinciali.

(1638)

S. E. il Ministro per le finanze, nella seduta del 4 gennaio 1934, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1749, riguardante l'autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, a costruire abitazioni nel comune di Littoria.

(1639)

S. E. il Ministro per le finanze, nella seduta dell'11 dicembre 1933, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1492, contenente provvedimenti per disciplinare l'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli.

(1640)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati nella seduta del 4 gennaio 1934-XII i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1752, recante divieto di produzione e di vendita di alcuni tipi di formaggio;

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut.

(1641)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati nella seduta del 4 gennaio 1934-XII, a nome di S. E. il Capo del Governo, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1754, concernente l'impiego delle farine e dei semolini di provenienza estera.

(1642)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 5 gennaio 1934-XII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1933, n. 301, relativo alla disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei carburanti.

(1643)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 2 gennaio 1934-XII il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1715, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1933, n. 298, concernente modificazioni alle norme vigenti per l'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

(1644)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 2 gennaio 1934-XII il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1720, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1933, n. 299, recante modificazioni agli articoli 47, 48 e 49 del testo unico della legge elettorale politica.

(1645)

MINISTERO DELLE COLONIE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato alla Camera dei deputati, il giorno 31 dicembre 1933, il disegno di legge per la convalida del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, riguardante la tariffa dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle Colonie italiane.

(1646)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 6 gennaio 1934 un

disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 dicembre 1933-XII, n. 1772, relativo all'approvazione dell'« Avenant » al « Modus Vivendi » italo-francese del 4 marzo 1932 (con Protocollo di firma) stipulato fra l'Italia e la Francia in Parigi il 1° ottobre 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi dei vini e delle bevande alcooliche.

(1647)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 6 gennaio 1934-XII, un disegno di legge per la conversione in legge del R decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771, relativo all'approvazione della proroga al 1° giugno 1934 del « Modus Vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 27 novembre 1933.

(1648)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 5.

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 gennaio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.14
Inghilterra (Sterlina)	62 10
Francia (Franco)	74.525
Svizzera (Franco)	368.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	8.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.662
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.17
Cecoslovacchia (Corona)	57.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.79
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.565
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.15
Olanda (Fiorino)	7.69
Polonia (Zloty)	215 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	157.50
Svezia (Corona)	3 24
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50% (1906)	91.725
Id 3,50% (1902)	90.05
Id. 3% lordo	66.85
Consolidato 5%	96.90
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.525
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101 10
Id. id. id. 1940	106.225
Id. id. id. 1941	106.175
Obbligazioni Venezie 3,50%	94.175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 6.

Media dei cambi e delle rendite

del 9 gennaio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.20
Inghilterra (Sterlina)	62.18
Francia (Franco)	74.525
Svizzera (Franco)	368.65
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.667
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.25
Cecoslovacchia (Corona)	56.90
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.79
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.57
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.15
Olanda (Fiorino)	7.70
Polonia (Zloty)	215 —
Rumenia (Leu)	
Spagna (Peseta)	157.75
Svezia (Corona)	3.23
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3.50% (1906)	91.30
Id. 3,50% (1902)	90.025
Id. 3% lordo	66.70
Consolidato 5%	96.425
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.50
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101 125
Id. id. id 1940	106.25
Id. id. id. 1941	106.25
Obbligazioni Venezie 3,50%	93.975

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica dell'Accordo internazionale firmato in Parigi il 29 novembre 1924 per la creazione di un Ufficio internazionale del vino.

Addì 29 dicembre 1933 è stato effettuato in Parigi il deposito della ratifica italiana dell'Accordo internazionale firmato in Parigi il 29 novembre 1924 per la creazione in quella Capitale di un Ufficio internazionale del vino.

(1649)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.